

Oggetto: Approvazione delle “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18.”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale n. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45 che ha approvato il Piano Energetico;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO in particolare l’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo n. 387/2003 in base al quale la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e tutte le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 recante “Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante la “Legge finanziaria dello Stato per il 2008 che all’art. 1, comma 158, apporta modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 recante la “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

PREMESSO che:

- il citato decreto legislativo n. 387/2003, in particolare all’art. 12, comma 3, detta norme relative alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure amministrative con la previsione di un’Autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

- al comma 10 del medesimo art. 12 si prevede che in Conferenza unificata, si approvano le linee guida per lo svolgimento del citato procedimento unico volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento dei suddetti impianti nel paesaggio;

- le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle menzionate linee guida e nel caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali;

- la citata legge regionale 18/2006 all’art. 1, punto 2) prevede, tra l’altro, che è delegato alle Province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio dell’Autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto 29 dicembre 2003, n. 387 secondo le modalità e i termini ivi previsti;

- la menzionata legge regionale n. 26/2007, al comma 4, dell’art. 19 detta norme in materia di titoli abilitativi per l’installazione di pannelli solari termici, di impianti solari fotovoltaici e di impianti eolici;

PRESO ATTO che le linee guida ministeriali, per lo svolgimento del citato procedimento unico, previste dal comma 10 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, non sono state ancora approvate;

CONSIDERATO che a seguito della delega alle Province dell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell’Autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dei recenti mutamenti del quadro normativo di riferimento occorre fornire uno strumento che assicuri un’applicazione omogenea della citata normativa su tutto il territorio regionale;

ATTESO che, a tal fine, nelle more dell’approvazione delle linee guida statali, con atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale n. A0111 del 25 gennaio 2008 è stato costituito un Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida regionali per lo svolgimento del suddetto procedimento unico;

PRESO ATTO che tale Gruppo di lavoro – coordinato dal Dirigente dell’Area Produzione Energia e Sistemi a Rete e composto da rappresentanti designati dalle Province del Lazio, dagli Assessorati all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, all’Urbanistica, all’Agricoltura e dallo Sportello Kyoto – si è riunito nei giorni 20 dicembre 2007, 30 gennaio 2008, 14 febbraio 2008, 5 marzo 2008 e 26 marzo 2008;

CONSIDERATO che il predetto Gruppo di lavoro ha predisposto una bozza di linee guida – contenente anche la modulistica ed i criteri di inserimento nel territorio per gli impianti fotovoltaici - elaborata e perfezionata mediante importanti contributi apportati da tutti i componenti del Gruppo;

ATTESO che con successivo provvedimento saranno elaborati anche i criteri specifici per l'inserimento nel territorio delle ulteriori tipologie di fonti energetiche rinnovabili;

RITENUTO che le presenti linee guida debbano applicarsi anche alle istanze di Autorizzazione unica presentate ai competenti Uffici provinciali a decorrere dalla data di notifica alle Province del presente provvedimento;

CONSIDERATO, per quanto sopra detto, che occorre procedere all'approvazione delle linee guida regionali di cui all'Allegato A, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali ed istituzionali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare le linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico - relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 – Allegato A che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che le presenti linee guida si applicano anche alle istanze di autorizzazione unica presentate ai competenti Uffici provinciali a decorrere dalla data di notifica alle Province del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà notificata alle Province del Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

“industriale”, classificate zone D dai vigenti piani urbanistici comunali. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività di cui al D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

c) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa tra i 20 kWp e 200 kWp realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali, fatte salve le indicazioni stabilite all'allegato 2 delle presenti linee guida, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12, comma 7 del D.Lgs 387/03. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

d) gli impianti alimentati a biomassa di origine agricola di potenza nominale non superiore ai 200 kWp;

e) gli impianti alimentati da Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas fino a 250 kWp;

f) gli impianti eolici di potenza nominale fino a 60 kWp;

g) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica fino a 100 kWp.

Per gli impianti di cui al presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti dovranno trasmettere ai competenti Uffici provinciali copia della Dichiarazione di Inizio Attività.

Art. 4 Criteri di inserimento generali.

1. Vengono prescritti i seguenti criteri di inserimento nel territorio con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo armonico e un inserimento delle fonti energetiche rinnovabili rispettoso del territorio e delle vocazioni ambientali, economiche e sociali delle Province:

a) coerenza con gli obiettivi nazionali così come definiti ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) coerenza con gli obiettivi regionali così come definiti nel Piano energetico regionale;

c) adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero destinati a connettere produzioni o utenze diversificate;

d) coinvolgimento delle realtà locali sin dalle prime fasi della pianificazione dei progetti, la comunicazione con le medesime realtà e le iniziative opportune per assicurare, ove possibile, i maggiori benefici possibili per le comunità stesse;

e) adozione di scelte progettuali che comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate e che siano fortemente collegate con le caratteristiche del territorio e garantiscano l'uso sostenibile delle risorse locali;

f) valorizzazione dell'acqua calda prodotta negli impianti di cogenerazione e trigenerazione.

2. Costituisce, inoltre, un positivo elemento di valutazione ai fini della procedura di autorizzazione:

a) una buona progettazione degli impianti che viene comprovata con l'adesione del proponente ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS) e con il rispetto delle norme CEI relative ai "Sistemi di generazione";

b) una proposta progettuale che preveda delle soluzioni tecniche ed economiche di attenzione alle comunità locali assicurando eventualmente l'utilizzazione di professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente.

Art. 5 Procedimento di Autorizzazione unica

Il procedimento di autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione della domanda;
- b) apertura della Conferenza di Servizi Unificata;
- c) eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e, ove richiesta, Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- d) verifica della documentazione e dei pareri;
- e) autorizzazione unica;

a) presentazione della domanda

La domanda volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi deve essere redatta sulla base dello schema di cui all'allegato n. 1.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

1. il progetto definitivo dell'impianto, comprensivo degli schemi di connessione dello stesso alla rete elettrica e della individuazione del punto di connessione;
2. la documentazione attestante la situazione della disponibilità delle aree: diritti di proprietà, di superficie, accordi preliminari, contratti di affitto ovvero, nel caso di esproprio, il piano particellare di esproprio;
3. la relazione descrittiva dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione e dei criteri di inserimento sul territorio. Detta relazione mette altresì in evidenza eventuali interferenze con le aree del demanio ed eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamento o costruzione di strade di accesso all'impianto;
4. l'analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
5. il progetto di dismissione dell'impianto, comprensivo delle modalità di smaltimento del materiale utilizzato e del ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio;
6. lo studio preliminare ambientale necessario allo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Via (Screening) e lo studio di impatto ambientale e la relazione per la valutazione

d'incidenza nel caso di intervento sottoposto a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o Valutazione d'incidenza (VIC);

7. l'eventuale studio d'impatto ambientale necessario allo svolgimento della procedura di Verifica e, ove richieste, della valutazione d'Impatto ambientale e della valutazione di incidenza nonché, ove prevista, la relazione paesaggistica;

8. per gli impianti per i quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, lo studio dell'impatto ambientale redatto secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

9. nelle zone di interesse paesaggistico e naturalistico sottoposte alle disposizioni del Codice dei beni culturali di cui agli articoli 136 e 142, la documentazione al fine dell'autorizzazione prevista agli articoli 146, e 159 del medesimo Codice, deve contenere anche lo studio di inserimento paesistico ai sensi della L.R. n. 24/98 e successive modificazioni. Nelle aree naturali protette, il nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della legge n. 394/91 e dell'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi;

10. l'eventuale ricevuta di versamento relativa ai costi istruttori sostenuti dalla Provincia competente sulla base dei propri criteri;

11. l'eventuale richiesta di autorizzazione per attraversamenti, realizzazione di passi carrai e/o interferenze con la viabilità comunale/provinciale/statale ai sensi del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di attuazione.

Il proponente presenta la domanda e la documentazione elencata in originale ed in numero di copie così come stabilito dai competenti uffici provinciali.

b) apertura della Conferenza di Servizi

Alla ricezione della domanda, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei termini di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03, convocando le Amministrazioni competenti ad esprimere i pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati ai sensi della vigente normativa ed inviando agli stessi copia conforme del progetto e la relativa documentazione, salvo diversa modalità organizzativa degli uffici provinciali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono invitati:

- Il Richiedente
- La Regione;
- Il Comune;
- Il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali;
- il Ministero dell'Ambiente;
- L'Ente Parco;
- Il Ministero della difesa – Genio;
- L' Aeronautica militare;
- Marina militare;
- Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- L' Autorità bacino;
- Consorzio/i di bonifica;

- L' ASL ;
- L' ENEL o altra impresa di distribuzione dell'energia prodotta;
- Il Ministero delle Comunicazioni;
- ARPA Lazio;
- ENAC / ENAV.

Il procedimento unico è indetto per le singole tecnologie, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (costruzione e/o ampliamento – ammodernamento e/o riattivazione), nell'ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo provinciale.

Nel caso di domande con documentazione incompleta, gli Uffici provinciali sospendono l'iter di autorizzazione e le relative domande sono collocate in un elenco separato. La Conferenza dei servizi viene riconvocata al ricevimento della documentazione integrativa richiesta dai competenti uffici secondo l'ordine cronologico di acquisizione della stessa.

La Conferenza di Servizi è svolta secondo le procedure previste dalle Leggi 241/90 e 15/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Alla prima riunione della Conferenza dei servizi, gli Enti partecipanti richiedono l'eventuale documentazione ulteriormente necessaria alla espressione del loro parere. Le eventuali integrazioni alla documentazione devono pervenire al Responsabile del procedimento, a cura del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso Ufficio Responsabile della Procedura. Le integrazioni devono essere inoltrate anche all'Area VIA.

c) eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e, ove richiesta, Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza

La procedura per la Verifica è svolta, in coerenza con le previsioni del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, nel corso della conferenza dei servizi, nei tempi e con le modalità compatibili con l'esigenza di definire il procedimento unico autorizzativo entro i centottanta giorni previsti dall'art. 12 D. Lgs 387/03.

La domanda di Verifica è presentata a cura del richiedente e può essere richiesta anche antecedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il provvedimento di assoggettabilità verrà acquisito in sede di conferenza dei servizi.

L'eventuale provvedimento che assoggetta l'impianto a Valutazione d'Impatto Ambientale sospende il procedimento di autorizzazione, fermi restando i termini di cui all'art. 14 ter della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) verifica della documentazione e dei pareri

La Conferenza di Servizi si conclude nei tempi di cui all'art. 12 D. Lgs n. 387/03 salvo i casi in cui sia richiesta la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Acquisito il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. o quello eventuale di Valutazione d'Impatto Ambientale, il Responsabile del procedimento convoca una ulteriore seduta della Conferenza nella quale le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentate allo scopo delegato.

Il Responsabile del Procedimento, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del richiedente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole

Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento.

In caso di dissenso sorto nell'ambito della Conferenza, si applica la procedura di cui all'art. 12, comma 4, D.Lgs 387/03.

e) autorizzazione unica

Nei casi in cui le Amministrazioni locali abbiano individuato apposite aree da destinare alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la realizzazione degli stessi al di fuori delle zone programmate, comporta la variazione dello strumento urbanistico e la determinazione finale della Conferenza costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14, quater, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sul provvedimento così espresso, si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio comunale ai sensi del procedimento di cui al comma 2, art. 5 DPR 447 20 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono fatte salve, in quanto prevalenti, le disposizioni contenute nei PTP vigenti e nel PTPR adottato con DGR 556 del 25/7/2007 e DGR 1025 del 21/12/2007, nonché nei Piani d'assetto dei parchi, riserve e aree naturali protette statali e regionali.

A conclusione della Conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con o senza le prescrizioni o esprime un diniego motivato. I relativi atti amministrativi sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto dalle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dello stesso e con l'eventuale riutilizzo dei materiali.

L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto e fissa il termine di inizio lavori.

Il provvedimento finale è trasmesso al richiedente, pubblicato sul sito informatico della Provincia e comunicato a tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento.

Qualora l'intervento proposto incida su Beni Culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei Beni Culturali, l'autorizzazione prevede l'obbligo di invio della dichiarazione di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali competente per territorio.

Art. 6 Norme transitorie

Fatti salvi i provvedimenti autorizzativi già conclusi, le presenti linee guida si applicano anche alle istanze di autorizzazione unica presentate ai competenti Uffici provinciali al momento della notifica alle Province del provvedimento di approvazione delle stesse.

Modulistica

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Alla Provincia di

Oggetto: Domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, per la (1) e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse alimentato prevalentemente da fonte rinnovabile (2) sito in(3) di potenza nominale (4)kW.

Il/la sottoscritto/a nato a..... Provincia..... il..... residente nel Comune di..... Provincia..... Via..... n°....., C.A.P. Tel..... Fax..... E_mail.....

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

in qualità di :

Proprietario

Legale Rappresentante di Societàavente sede legale in Via..... del Comune di..... Provincia.....

Amministratore di (Cognome e Nome/Ragione sociale)

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- **eventuale domicilio** per l'invio delle comunicazioni :

presso..... via.....n.....
Comune.....prov.....
C.A.P.....Tel.....
Fax.....E_mail.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il rilascio dell'Autorizzazione Unica per(1) e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale prevista(4) KW. alimentato prevalentemente da fonte energetica rinnovabile (specificare quale tipo)(2) da ubicarsi nel Comune di.....Provincia.....loc.....distinto al:

- N.C.T. del Comune difoglio/i.....particella/e.....cat.....
- N.C.E.U. del Comune difoglio/i.....particella/e.....cat.....

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 di essere legittimato in quanto :

- proprietario dell'immobile;
- titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per la durata minima di 20 (venti) anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, relativamente agli altri impianti;
- legale rappresentante di società non in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- amministratore unico di

DICHIARA INOLTRE

- che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.....
.....per la seguente attività:.....
.....

In osservanza del DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 si autorizza l'Amministrazione in indirizzo al trattamento dei dati personali.

Data

Il Richiedente

Il Progettista

.....

L'impresa Responsabile dei Lavori

.....

La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori

- (1) specificare se costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione
- (2) eolica, solare, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas
- (3) comune e località
- (4) indicare la potenza elettrica

Elenco elaborati e documentazione

ELABORATI

DESCRIZIONE	SIGLA	PRESENTE	N°PAGINE	N°COPIE	C.D.
DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI (ANTE E POST OPERAM)					
PROGETTO DEFINITIVO					
SCHEMA DELLA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA					
RELAZIONE DESCRITTIVA					
PROGETTO DI RIPRISTINO					
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE					
STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO					
SINTESI NON TECNICA DELL'IMPIANTO					
ANALISI DELLE RICADUTE SOCIO-OCCUPAZIONALI					
RELAZIONE SULL'IMPATTO ACUSTICO					

DOCUMENTAZIONE

DESCRIZIONE	SIGLA	PRESENTE	N°PAGINE	N°COPIE	C.D.
CERTIFICATO E MAPPA CATASTALE					
ATTO COMPROVANTE LA PROPRIETA'					
RICHIESTA DI PUBBLICA UTILITA'					
PERMESSO A COSTRUIRE O DIA					
ATTI SOCIETARI					
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO					

Data Il Richiedente

Il Progettista N° Iscrizione Albo.....

Provincia di

Criteri di Inserimento per gli Impianti Fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici si prescrivono i seguenti criteri di inserimento:

- adozione di scelte progettuali, per la realizzazione di impianti a terra in zone agricole, che non prevedano ancoraggi in muratura della struttura di sostegno dei pannelli;
- gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 comma 2 lettera c), sono costruiti ad una distanza minima l'uno dall'altro di almeno 2 km in linea d'aria tra i punti di connessione esistenti sul territorio, salvo per gli impianti per i quali il proponente opta per lo "scambio sul posto" ai sensi del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli impianti che non possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 3, comma 2 delle Linee Guida, anche per le limitazioni di cui al punto precedente, necessitano dell'Autorizzazione unica rilasciata dai competenti uffici provinciali;
- nelle aree classificate come agricole nei vigenti piani urbanistici ove insistano impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti possono essere realizzati nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti;
- in caso di proroga degli incentivi in "conto energia" da parte del legislatore nazionale, la Presidenza regionale, di concerto con le Direzioni Ambiente e Agricoltura, definiscono percentuali massime di occupazione delle superfici agricole da parte di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.